

Contratto per la Fornitura in acquisto di Guanti non chirurgici occorrenti

all’Azienda sanitaria Locale di Viterbo per la durata di anni uno (1), con

eventuale rinnovo di anni uno (1), con clausola risolutiva in caso di

intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip. Numero

Gara 8127670

L’anno 202___, il giorno __ , del mese di _____, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - “Codice Amministrazione

Digitale”:

l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità

“Azienda” “Stazione appaltante” “ASL”) – Partita IVA 01455570562 nella

persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale

Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la

carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta :::::::::::::::::::: con Sede Legale Via::::::::::::::::::, :: - :::: :::::

(::) C.F. e P.Iva :::::::::::::::::::: (di seguito denominata per brevità

“Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”

“Fornitore”), iscritta alla Camera di Commercio di :::::::::::::: (::::::::::::), nella

persona del Sig./Dr. :::::::::::::: nat::: a :::::::::::::: (::) il ::::::::::::::,

C.F. ::::::::::::::, domiciliat:: per la carica presso la Sede Legale, in

qualità di ::::::::::::::, come risultante da ::::::::::::::, agli atti

(ALLEGATO N. 1 – Copia Carta d’Identità n° ::::::::::::::),

convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

! Che con deliberazione DG n.876/21 a conoscenza delle parti, l’Azienda ha

– Copia Polizza n:..... del);

- Le disposizioni relative alla Documentazione di gara (Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara, con tutti gli allegati, la Documentazione tecnica, l’Offerta economica e i Listini prezzi) sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

- Eventuale avvio in urgenza ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e smi..

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepiti nel presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) **il Capitolato speciale e il Disciplinare di gara e relativi allegati, i listini prezzi, la documentazione tecnica e le offerte economiche** presentata dalla Società, che si intendono conosciuti ed integralmente recepiti dalle parti anche se non materialmente allegati al presente contratto;
- b) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dal D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- d) dal D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento degli Appalti) nelle

parte ancora vigente;

e) dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro);

f) dal Decreto Legislativo n° 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia: di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 3 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

I lotti nn., relativi alla fornitura di Guanti non chirurgici occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo annuale pari a € - iva esclusa. Numero gara (**ALLEGATO n. 2 – Schede riepilogative lotti aggiudicati, che riproduce fedelmente i contenuti delle offerte economiche presentate per i lotti aggiudicati + descrizione, CIG e offerta economica per singolo lotto aggiudicato).**

Durante il periodo di efficacia, in casi di avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali) ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.L.vo 50/16 e ss.mm.ii. i Contratti potranno essere modificati nella misura del 100 %, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106, comma 1 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora

in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 4 - DURATA DELLA FORNITURA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 12 mesi [dodici], naturali e consecutivi, a decorrere _____ e saranno sottoposti a condizione risolutiva in caso di intervenuta aggiudicazione di gara regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore anno (1) salvo adozione di nuovo atto deliberativo.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore mesi 6 (sei) ai sensi dell art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini dell'espertamento della nuova procedura di gara.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità,

dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 7 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadonei allo specifico utilizzo.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, la ASL Viterbo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 – PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale. (**ALLEGATO N. 2**) Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Speciale di gara e allegati, nessuno escluso o eccettuato.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse dopo l'emissione dei relativi ordinativi mediante sistema informatico aziendale da parte dell'ASL/VT e il pagamento avverrà esclusivamente previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi, da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.)

.....

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico; si comunicano a tal fine: CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9IAK – DENOMINAZIONE IPA UFFICIO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare sulle fatture numero di deliberazione, numero ordinativo mediante sistema informatico aziendale ed il CIG. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto della piena accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno effettuati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del

servizio siano state rispettate entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

L'autorizzazione alla liquidazione avverrà esclusivamente previa verifica della conformità delle forniture, da parte del D.E.C..

La ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010. Le coordinate bancarie della ditta aggiudicataria per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti:

IBAN:

ART. 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di gara.

La ASL Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sotto indicati l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti. L'Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.

La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 12 – MODALITÀ DELLE FORNITURE

L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi

e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare le caratteristiche tecniche dei prodotti, come richiesto dal Capitolato Speciale di gara (Art. 1 + Allegati).

ART.13 –OBBLIGHI/ADEMPIMENTI

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 14 – PENALI

L'Azienda S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinativo, presso il magazzino dell'U.O.C. Farmacia Aziendale. La ditta aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi: ritardo nella consegna dei prodotti; ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti. L'Azienda si riserva altresì di procedere, in

relazione alle proprie necessità, all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip ("Clausola risolutiva"), anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione ramo d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi

della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e/o ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 16 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato **di non/voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione

del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia RCT Polizza n. -**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo. Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto. ____

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/16 ss. mm. e i.i., la vigente legislazione regionale per le ASL e tutta la documentazione e le offerte di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - "Codice Amministrazione Digitale".